



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LIVORNO

Ufficio del Dirigente

Via De Larderel 88 Livorno, tel. 0586/252212 fax 0586/893658 e mail.

[annamarialena.martini@giustizia.it](mailto:annamarialena.martini@giustizia.it)

o.s.

1

Livorno, 10 gennaio 2012

Il Dirigente,

visto l'art. 28 della legge di stabilità (L.183/2011) che ha introdotto alcune **modifiche, in materia di contributo unificato, al DPR 115/2002 (TUSG)**, con riferimento ai giudizi di impugnazione ed alle modifiche della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo, in vigore dal 1.1.2012;

rilevato che nessun a circolare interpretativa in materia è pervenuta da parte del Ministero della Giustizia;

visti i molteplici dubbi che la norma citata ha posto;

ritenuto che, in attesa di eventuali chiarimenti ministeriali, appare opportuno dare una interpretazione comune della stessa da attuare in tutto il Tribunale di Livorno, comprese le sezioni distaccate,

dispone quanto segue:

### 1. Giudizi di impugnazione

Ai sensi dell'art. 28 co. 1 lettera a), all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione».

Ai sensi dell'art. 28 co. 3. "La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Pertanto dal 1.1.2012 il c.u. dovuto per le impugnazioni è aumentato della metà e si ritiene che tale aumento si applichi non solo per le sentenze, ma anche per gli altri provvedimenti del Giudice impugnati in grado diverso di giudizio (per es. impugnazioni avverso le ordinanze ex art. 702 bis cpc e quelle ex art. 708, commi 3 e 4, impugnabili davanti alla Corte d'Appello) e non si applichi invece, sempre per esempio, ai reclami al Collegio nello stesso grado di giudizio, alle opposizioni a decreto ingiuntivo, alle opposizioni al decreto di pagamento del compenso al difensore ecc. ex artt. 84, 99 e 170 DPR 115/02 e ai ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 35 d.lgs. 28/1/2008 n. 25.

Quanto al significato da attribuire al terzo comma, si ritiene che l'aumento per le impugnazioni debba essere applicato non solo alle cause iscritte in primo grado dopo il 1.1.2012, ma anche a tutte le impugnazioni avverso sentenze ( o altri provvedimenti) emessi

dopo il 1.1.2012. Alla data del provvedimento impugnato, pertanto dovrà farsi riferimento per l'applicazione o meno dell'aumento.

## 2. Modifica della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo

Ai sensi dell'art. 28 co. 1 lettera b), all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La parte di cui al comma 1 ( e cioè, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che , nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, **cui consegue l'aumento del valore della causa**, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. **Le altre parti**, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, **sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta**».

Pertanto la **parte di cui al comma 1** (e cioè la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati) **deve provvedere all'integrazione del c.u, solo se dall'atto depositato consegua un aumento del valore della causa**, mentre **le altre parti**, quando modificano la domanda ecc., **sono tenute al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato**, determinato in base al valore della domanda proposta, **anche se non consegue un aumento di valore della causa**.

Secondo quanto sopra visto, **ad ogni modifica della domanda, consegue il pagamento di un nuovo contributo unificato: integrativo per la parte di cui al comma 1, se vi sia un aumento del valore della causa (e cioè si paga la differenza tra quanto versato e quanto dovrebbe pagare in base alla nuova domanda), autonomo (e cioè intero), in base al valore della domanda proposta, per le altre parti, anche se non vi sia aumento del valore (ed anche in caso di riduzione del valore)**.

Di conseguenza, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, se non c'è nessuna modifica della domanda si continuerà a pagare il 50% del c.u., non essendo intervenute modifiche sul punto, ma ogni volta in cui non ci si limiti ad opporsi al decreto ingiuntivo, ma ci sia una richiesta ulteriore, anche di modico valore, si dovrà pagare un nuovo c.u. intero.

Con riferimento alle *“altre parti ...che formulano chiamata in causa”*, si ritiene che il c.u. debba essere pagato da chi formula, appunto, la chiamata e non dal chiamato, a meno che, a sua volta, non proponga altra domanda riconvenzionale o formuli altra chiamata in causa, nel quale ultimo caso il c.u. dovrà essere versato sia da chi fa la *“chiamata in causa”* che dal chiamato che si costituisce con domanda riconvenzionale.

Quando *“le altre parti ecc. ...”*, nello stesso atto, formulano contemporaneamente, per esempio, domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, sono tenute a versare, per questa causale, un unico contributo unificato autonomo.

### ESPRESSA DICHIARAZIONE

La parte deve pertanto allegare all'atto depositato (compreso l'atto di citazione) una dichiarazione, sottoscritta personalmente – sotto la sua responsabilità - dal difensore costituito o in delega e non da chi deposita materialmente l'atto, da cui risulti espressamente (all. 1 ):

- se stia modificando la domanda o proponendo domanda riconvenzionale o formulando chiamata in causa o svolgendo intervento autonomo;
- il valore della domanda proposta e se vi sia un aumento del valore della causa.

**L'omessa dichiarazione di cui sopra comporta, ex art. 13 punto 6 T.U, il pagamento del contributo unificato di € 1.466,00 (art. 13 lett g) per i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale.**

### **ESECUZIONI**

Sono soggetti al versamento del contributo unificato in base al valore del precetto :

- gli atti di intervento nelle procedure esecutive già instaurate da altro creditore, fatte salve le esenzioni introdotte dalla L.111/11;
- gli atti di intervento ex art 524, 2° comma e 550, 2° comma c.p.c. in cui è fatto onere al Cancelliere di procedere alla riunione dei pignoramenti successivi, in quanto gli stessi debbono essere trattati come atti di intervento.

### **CAUSE DI FAMIGLIA**

Per quanto riguarda la sezione famiglia, nei casi previsti dall'art. 28 della legge in esame di modifica della domanda si ritiene di esigere il pagamento di un c.u. autonomo nella misura di € 85,00 (uguale a quello iniziale) in quanto la legge, nella determinazione del contributo per le cause di separazione e divorzio non adotta il criterio del valore.

Ove, però, le domande presentate nell'ambito delle procedure di separazione o divorzio modificano il valore della causa (ad es. risarcimento del danno biologico o scioglimento di comunione), si adotterà il criterio del valore e il contributo unificato dovrà essere versato a prescindere dall'ammissibilità delle domande stesse.

**Le Cancellerie sono pregate di affiggere nelle bacheche la presente circolare e l'allegato avviso all'utenza (all. 2) e a mettere a disposizione degli Avvocati i moduli-facsimile della dichiarazione (all.1).**

In data odierna sono stati inoltrati i quesiti relativi a quanto sopra al Ministero della Giustizia, per via gerarchica tramite la Corte d'Appello.

Si comunichi ai responsabili delle Cancellerie Civili, lavoro esecuzioni e fallimenti in Sede Centrale, alle Sezioni Distaccate ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Visto. 10/1/2012  
Il Presidente del Tribunale  
Dott. Vincenzo Martorano

IL DIRIGENTE FF  
Dott.ssa Anna Maria Lena Martini Mura

**TRIBUNALE DI LIVORNO**

R.G. \_\_\_\_\_

Io sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_ **dichiaro**, ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/02, così come modificato dalla legge 183/11, assumendomi ogni responsabilità ai sensi di legge, che con l'atto depositato in data \_\_\_\_\_

- non propongo domanda riconvenzionale,
- non modifico le domande già proposte,
- non chiamo in causa terzi.

**oppure**

- propongo domanda riconvenzionale
- modifico domande già proposte
- chiamo in causa terzi
- svolgo intervento autonomo

**e inoltre:**

**(PARTE ATTRICE)**

- dichiaro che da ciò non consegue un aumento di valore della causa
- dichiaro che in quanto a ciò consegue l'aumento del valore della causa e che il valore della domanda proposta è di € \_\_\_\_\_ e che, pertanto, il relativo contributo ammonta ad € \_\_\_\_\_ ed integro, quindi, il contributo già versato dell'ulteriore somma di € \_\_\_\_\_

**(PARTE CONVENUTA)**

- verso il contributo determinato in misura fissa in € \_\_\_\_\_
- dichiaro che il valore della domanda proposta è di € \_\_\_\_\_ e che, pertanto, il relativo contributo ammonta ad € \_\_\_\_\_
- dichiaro che il valore della domanda proposta è indeterminato e che, pertanto, il relativo contributo ammonta ad € \_\_\_\_\_

Livorno.

(Firma dell'Avvocato)

\_\_\_\_\_

all. 2)



TRIBUNALE DI LIVORNO

## AVVISO ALL'UTENZA

Il primo gennaio 2012 è entrata in vigore la legge 183/11 (legge di stabilità 2012) che ha apportato notevoli modifiche all'art. 14 del T.U. 115/02 in ambito di contributo unificato.

Il Tribunale, in data odierna, ha emesso una circolare in proposito e, contemporaneamente, ha inviato un quesito al Ministero della Giustizia per avere chiarificazioni in merito all'applicazione della norma.

L'Ufficio ha anche elaborato un **modulo-facsimile di dichiarazione**, sottoscritta personalmente dal difensore costituito o in delega, sotto la sua responsabilità, **che**, ai sensi dell'art. 28 co. 1 lettera b) della legge di stabilità, **dovrà obbligatoriamente essere allegata agli atti (compresi gli atti di citazione) depositati a far data dal 2 gennaio 2012.**

L'omessa dichiarazione di cui sopra comporta, ex art. 13 punto 6 T.U., il pagamento del contributo unificato di € 1.466,00 (art. 13 lett g) per i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale.

Livorno, 10 gennaio 2011

Il Dirigente ff  
Dott.ssa Anna Martini Mura

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official mentioned in the text.